



DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



RIFERIMENTI NORMATIVI

Corso A.I.B. – Modulo 1

Presentazione 2

Presentazione preparata dall'Ufficio AIB regionale della Direzione Regionale VVF Lazio e Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 Lazio

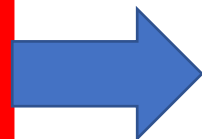
Uso riservato



**REGIONE
LAZIO**

INCENDI BOSCHIVI - LA NORMATIVA

- **Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1**
«Codice della Protezione civile»
- **Legge 21 novembre 2000, n.353**
“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”
- **Legge Regionale 28 ottobre 2002 n.39**
«Norme in materia di gestione delle risorse forestali»
- **Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n.7** *«Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 »*



PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2023-2025

Deliberazione di Giunta regionale n.228 del 25 maggio 2023



ACCORDO DI PROGRAMMA annuale

sottoscritto tra REGIONE LAZIO e
DIREZIONE REGIONALE VVF LAZIO



+ TRE ACCORDI DI PROGRAMMA annuali

(sottoscritti con Carabinieri Forestali
Lazio, Roma Capitale e Prefettura di
Roma)



Legge 21 novembre 2000, n. 353

Definizione di incendio boschivo

Art. 2 - “Per **incendio boschivo** si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.





DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile

Art. 11

Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

1. **Le Regioni** [...] nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;





LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Art. 3

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

comma 1 - Le **Regioni** approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi [...].

comma 3 – Il Piano [...] individua:

[...] **lettera h)** la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

https://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=contenutiDettaglio&id=65



Adottato con D.G.R n.228
del 25 maggio 2023





LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Art. 7

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

Comma 3. Le **regioni programmano la lotta attiva** ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e **assicurano il coordinamento** delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le **sale operative unificate permanenti (SOUP)**, avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra: a) di risorse, mezzi e personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma; b) di personale appartenente ad **organizzazioni di volontariato**, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze; d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.





IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

ISTITUZIONE DELLA SOUP NELLA REGIONE LAZIO

Art. 26, comma 2, L.R. 2/2014 -
Sistema integrato regionale di
protezione civile.

art.17, comma 1, R.R. 25/2014 -
Regolamento di organizzazione
dell'Agenzia regionale di Protezione
Civile

1.2.2 Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)

Le funzioni della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) sono definite all'interno della Legge Regionale 26 Febbraio 2014, n. 2.

Art. 26 (Centro funzionale regionale multi rischio e Sala operativa unificata permanente)

[...]

2. Presso l'Agenzia è istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con il compito di:

- *acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, e di seguirne l'andamento,*
- *di diramare disposizioni operative ai soggetti preposti alle attività di protezione civile,*
- *di stabilire tempestivi contatti con i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale, nonché*
- *di assicurare, sulla base delle direttive del Comitato operativo regionale per l'emergenza di cui all'articolo 29, il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale e operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).*
- *La SOUP è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.*

Presso l'Agenzia, ai sensi e per effetto dell'articolo 26 della L.R. n. 2/2014, sono istituiti il Centro funzionale regionale multirischio (CFR), [...], e la **Sala operativa unificata permanente (SOUP)**, di cui all'articolo 7, comma 3, della **legge 21 novembre 2000, n. 353** (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) (art.17, c.1, R.R. 25/2014 - Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile).



SALA OPERATIVA REGIONALE IN EMERGENZA

ANTINCENDIO BOSCHIVO

Periodo di massimo rischio antincendio boschivo, 15 giugno - 30 settembre, è presente in Sala Operativa personale del C.N.VV.F., dei CCF e di Roma Capitale.



ROMA
CAPITALE

- Collegamenti con le sale operative delle amministrazioni coinvolte e personale dedicato

